

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO ONZA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 30 ottobre 2025, la ricorrente 3. s.r.l.s., in persona della legale rappresentante *pro tempore* M. P. e assistita da un difensore, (la “**Ricorrente**”) ha lamentato nei confronti della resistente B. di R. s.p.a. (la “**Resistente**” e, assieme alla Ricorrente, le “**Parti**”) l’illegittimità di alcune quietanze di pagamento di rate di una c.d. rottamazione fiscale cui aveva avuto accesso, ritenendola responsabile per la decadenza dai connessi benefici e per l’effetto domandando di essere risarcita di un danno pari all’intero ammontare del debito fiscale “rottamato”.

Più precisamente, la Ricorrente ha riferito di aver aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, comunemente denominata rottamazione fiscale, in virtù della quale, a fronte di un debito originario pari ad Euro 11.415,05, è risultata debitrice della somma ridotta di Euro 5.145,84. La Ricorrente ha precisato che il mantenimento dei benefici connessi alla predetta procedura era subordinato al puntuale adempimento di ogni singola rata alle scadenze prestabilite, pena la decadenza automatica dalla dilazione. Il rappresentante legale della società ha scelto di effettuare i pagamenti delle rate presso la filiale della Resistente.

In occasione del versamento della rata scadente nel mese di novembre 2024, identificata come rata n. 6, l’operatore di sportello avrebbe apposto il timbro di avvenuto pagamento in una posizione tale da interessare parzialmente anche il bollettino relativo alla rata del mese di febbraio 2025, che risultava stampato dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla medesima pagina, in posizione laterale. La

Ricorrente ha lamentato che anche la sigla dell'impiegato sia stata collocata in modo da sovrapporsi tanto alla quietanza del mese di novembre quanto a quella del mese di febbraio 2025.

Tale circostanza avrebbe indotto il rappresentante legale della Ricorrente a convincersi di aver già provveduto al saldo della rata numero sette, con la conseguenza che la società ha omesso il versamento dovuto il 28 febbraio 2025, procedendo invece direttamente al pagamento della rata numero otto il 31 maggio 2025.

In tale ultima occasione, l'operatore della banca ha apposto il solo timbro sul bollettino senza l'aggiunta della sigla identificativa. A causa dell'omesso versamento della rata di febbraio 2025, per il descritto malinteso, la Ricorrente è decaduta dal beneficio della rottamazione, rendendo inefficace anche il successivo pagamento eseguito nel mese di maggio 2025.

La Ricorrente ha invocato la responsabilità della Resistente per la condotta negligente del proprio dipendente ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, c.c. e del successivo art. 1856 in materia di mandato, imputando alla banca la perdita del beneficio fiscale. Essa ha pertanto concluso chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della Resistente nella gestione delle operazioni di pagamento e la condanna della medesima al risarcimento del danno, quantificato nell'intero importo della cartella esattoriale pari a Euro 11.415,05.

Costituitasi con il deposito di controdeduzioni, la Resistente ha domandato il rigetto dell'avverso ricorso ricostruendo la vicenda e contestando integralmente le pretese della Ricorrente.

La Resistente ha confermato di aver accertato il regolare adempimento, da parte della Ricorrente, delle rate dalla numero uno alla numero sei, nonché il pagamento della rata numero otto eseguito mediante il conto personale del rappresentante legale.

Nella tesi della Resistente, per quanto di rilievo, l'apposizione del timbro e della sigla dell'operatore sui bollettini cartacei non assolverebbe alla funzione di quietanza di pagamento nell'ambito della riscossione delle cartelle esattoriali. Secondo la tesi difensiva, tale funzione è demandata esclusivamente alle contabili di operazione rilasciate dai sistemi informatici all'atto dell'addebito, nonché alle risultanze degli estratti conto periodici. La Resistente ha dunque sostenuto che la Ricorrente non avrebbe potuto nutrire alcun legittimo affidamento circa l'avvenuto pagamento della rata numero sette con scadenza il 28 febbraio 2025, attesa la mancata consegna della relativa contabile e l'assenza della corrispondente registrazione nell'estratto conto del periodo di riferimento.

In merito alle difformità grafiche segnalate, la Resistente ha evidenziato che il timbro sarebbe stato correttamente apposto sul bollettino della rata numero sei e che la circostanza che il margine esterno dello stesso abbia lievemente invaso lo spazio dedicato alla rata successiva non ha potuto in alcun modo costituire prova dell'adempimento di quest'ultima. Ha inoltre disconosciuto la sigla apposta sul bollettino della rata numero sette, asserendo che la stessa non sarebbe risultata riconducibile all'operatore che ha validato la rata numero sei.

La Resistente ha quindi eccepito la negligenza della Ricorrente, la quale ha omesso di verificare l'effettiva esecuzione del pagamento attraverso gli strumenti di consultazione ordinari, quali i sistemi di *internet banking* o l'analisi degli estratti conto.

La Resistente ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra il proprio operato e la decadenza dal beneficio fiscale, contestando altresì la quantificazione del danno richiesto. Sul punto, la resistente ha rilevato che la pretesa avrebbe dovuto comunque limitarsi alla differenza tra il debito originario di Euro 11.415,05 e la somma agevolata di Euro 5.322,62, pari a Euro 6.092,43.

Le Parti si sono ritualmente scambiate repliche e controrepliche.

Quanto alle repliche, la Ricorrente ha evidenziato la circostanza per cui la modalità di apposizione del timbro e della sigla sulla ricevuta consegnata al rappresentante legale il 30 novembre 2024 ha indotto la stessa in un errore scusabile, ribadendo che la configurazione grafica del documento, come validata dall'operatore di sportello in occasione del pagamento della rata numero sei, avrebbe generato il ragionevole convincimento che fosse stato perfezionato anche l'adempimento della rata numero sette con scadenza il 28 febbraio 2025.

A sostegno della tesi circa la scarsa diligenza professionale prestata dai dipendenti della Resistente, la Ricorrente ha addotto l'ulteriore irregolarità verificatasi in occasione del versamento della rata numero otto, il 31 maggio 2025. In tale circostanza, l'operazione è stata eseguita mediante addebito sul conto corrente personale del rappresentante legale anziché su quello intestato alla Ricorrente; il che confermerebbe una gestione negligente del rapporto. Ha inoltre sottolineato di aver deliberatamente scelto di avvalersi del servizio di cassa presso la filiale, sopportando i relativi costi superiori rispetto alla modalità di pagamento telematico, proprio al fine di ottenere una garanzia qualificata sul buon esito degli adempimenti fiscali e sulla regolarità delle attestazioni ricevute.

La Ricorrente ha infine confermato le proprie conclusioni in merito alla quantificazione del pregiudizio subito, insistendo per la condanna della banca al pagamento della somma di Euro 11.415,05, corrispondente all'intero carico tributario oggetto della procedura di definizione agevolata.

Nelle contropliche, oltre a ribadire le proprie argomentazioni, la Resistente ha sottolineato che, se la controparte avesse verificato l'effettivo pagamento della rata numero sette prima del 28 febbraio 2025, si sarebbe resa conto del mancato pagamento, evitando così di incorrere nella decadenza dai benefici della rottamazione fiscale

DIRITTO

Venendo alle ragioni (in fatto e) in diritto della decisione, occorre procedere per gradi.

In punto di fatto, dalla documentazione in atti emerge con evidenza che, contrariamente alle dichiarazioni della Ricorrente, il timbro è stato apposto in una posizione corretta, in relazione alla rata numero sei. Quanto alla rata successiva, sul bollettino appare soltanto una sigla, leggermente difforme da quella che è stata apposta sul precedente, come correttamente eccepito dalla Resistente.

Orbene, è di solare evidenza che l'apposizione di timbri e sigle su un bollettino di pagamento tutto è meno che una quietanza di pagamento (manca, infatti, la parte dichiarativa che è propria delle dichiarazioni di scienza, atto al cui genere appartiene la quietanza).

Anche a voler ritenere che l'apposizione di tali elementi manifesti un *quid* dichiarativo, tale elemento è da rinvenirsi nella dichiarazione di aver ricevuto dal *solvens* una certa somma di danaro o altro mezzo di pagamento: non dichiara invece l'avvenuta liberazione dall'obbligazione, o da una sua quota, né più in genere alcun effetto giuridico (cfr., *inter alia*, Cass., n. 12685/2024, in tema di dichiarazione di ricezione di un assegno bancario in pagamento di un debito).

A ciò si aggiunga che un debitore diligente dovrebbe comunque tener traccia dei propri pagamenti, avendo contezza delle relative scadenze e del loro assolvimento progressivo. Condotta mancante, in specie, risultando invece un comportamento gravemente colposo da parte della Ricorrente.

Alcunché è quindi imputabile alla Resistente, circostanza che esclude la fondatezza della domanda risarcitoria della controparte.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE